



DISTRETTO POLIZIA LOCALE BASSA BERGAMASCA OCCIDENTALE

Caravaggio, Brignano Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Pagazzano

Sede operativa: viale Giovanni XXIII 17/A 24043 Caravaggio
Tel. 0363/350.983 - PEC: urp@pec.comune.caravaggio.bg.it



Ordinanza

Prot.
n.
5M/2023

UO Direzione
N. Prot. 5M/2023

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

VISTA la convenzione sottoscritta in data 19/04/2021 dai Sindaci di Caravaggio (Comune Capo Convenzione), Brignano Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Mozzanica e Pagazzano per gestire in forma associata i servizi di polizia locale e polizia amministrativa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000; considerato che l'art. 2 di detta convenzione prevede che il servizio è diretto e coordinato dal Comandante della polizia locale di Caravaggio a cui sono conferiti i poteri ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il provvedimento Sindacale n.10/2022 del 28/02/2022 del Comune di Caravaggio con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio dell'AREA VIII - POLIZIA LOCALE - ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.L.vo 267/2000 e quindi accertati i propri poteri;

DATO ATTO che sulla presente ordinanza e con la sottoscrizione della stessa è stato rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell'atto stesso, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del sottoscritto Responsabile di Area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la richiesta del 01/03/2023 trasmessa dal Parroco di Mozzanica al fine di emanare un'ordinanza viabilistica onde consentire la processione del 02/04/2023 a Mozzanica (BG);

CONSIDERATO che è necessario interdire il transito dei veicoli per permettere il regolare svolgimento dell'evento;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000;

VISTI gli artt. 1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

giusta l'apposizione della necessaria segnaletica temporanea in data 02/04/2023 dalle ore 09.30 fino al termine della processione a Mozzanica (BG):

- L'istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati della carreggiata in V.lo S. Marta;
- L'istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Locatelli;

All'Ufficio Tecnico comunale:

- di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- di provvedere alla installazione della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione, secondo quanto

previsto dal Codice della Strada e anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal personale del Corpo di Polizia Locale;

- di dare avviso con congruo anticipo ai residenti delle vie interessate, e alla cittadinanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ai fini della conoscenza dello stato di percorribilità e dell'utilizzo delle strade e delle infrastrutture interessate dall'evento sopra descritto.

Vige l'obbligo di consentire il passaggio ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia ad ordinamento statale all'interno delle zone delimitate dalla necessaria segnaletica stradale temporanea.

La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nei tratti di strada interessati dall'evento sopra descritto.

M A N D A

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della suesesa Ordinanza;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- all'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, c. 4° della L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- **Giurisdizionale** avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i. entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge.
- **Straordinario** innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Caravaggio, 30 Marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Commissario Capo Coordinatore di P.
Dott.ssa Cristiana VASSALLI

